

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 18.12.2006

INDICE

TITOLO I - Principi generali

- Art. 1 Impianti sportivi comunali
- Art. 2 Definizione degli impianti sportivi comunali
- Art. 3 Destinatari degli impianti
- Art. 4 Criteri per l'assegnazione degli impianti
- Art. 5 Uso straordinario e revoca
- Art. 6 Uso dell'impianto
- Art. 7 Pubblico
- Art. 8 Divieto di sub-concessione
- Art. 9 Rispetto degli impianti e delle attrezzature
- Art. 10 Installazioni particolari
- Art. 11 Tariffe d'uso
- Art. 12 Esenzioni e riduzioni
- Art. 13 Penalità

TITOLO II - Affidamento degli impianti sportivi comunali in convenzione

- Art. 14 Destinatari della convenzione
- Art. 15 Criteri per l'affidamento in gestione
- Art. 16 Gestione
- Art. 17 Manutenzione ordinaria
- Art. 18 Manutenzione straordinaria
- Art. 19 Revoca e diritto all'informazione
- Art. 20 Manifestazioni al pubblico
- Art. 21 Pubblicità
- Art. 22 Norme transitorie e finali

Titolo I

Principi generali

Articolo 1

Impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzate all'attività sportiva.

Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione o la solidarietà sociale.

L'amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso agli impianti.

Articolo 2

Definizione degli impianti sportivi comunali

Il presente regolamento disciplina l'uso dei seguenti impianti sportivi comunali:

- 1) Palestre delle scuole e relativi annessi;
- 2) campi sportivi comunali con relativi servizi ed impianti annessi;

Articolo 3

Destinatari degli impianti

Gli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:

- 1) alle scuole di Monasterolo di Savigliano per attività didattiche;
- 2) alle società sportive gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di Monasterolo di Savigliano e con un numero di iscritti residenti non inferiore al 60% degli iscritti totali;
- 3) alle società sportive gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di Monasterolo di Savigliano e con un numero di iscritti residenti inferiore al 60% degli iscritti totali;

- 4) alle società sportive, gruppi od associazioni aventi sede in altri comuni;
- 5) ai soggetti privati.

Articolo 4

Criteria per l'assegnazione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali di cui ai punti n. 1 e 2 dell'articolo 2 verranno affidati con il rispetto delle seguenti priorità:

- a) Scuole di Monasterolo di Savigliano;
- b) Società sportive gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di Monasterolo di Savigliano e con un numero di iscritti residenti non inferiore al 60% degli iscritti totali;
- c) Alle società sportive gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di Monasterolo di Savigliano e con un numero di iscritti residenti inferiore al 60% degli iscritti totali;
- d) Alle società sportive, gruppi od associazioni aventi sede in altri comuni;
- e) Ai soggetti privati.

A parità di condizioni si seguiranno le seguenti priorità:

- a) Svolgimento dell'attività agonistica;
- b) Svolgimento dell'attività giovanile;
- c) Svolgimento di attività saltuarie, ricreative, del tempo libero ed amatoriale.

Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali dovrà essere seguito il seguente iter:

- i soggetti di cui ai punti 2, 3, 4 articolo 3 dovranno fare richiesta entro il 31 luglio di ciascun anno, utilizzando il modulo predisposto dall'amministrazione comunale ed allegato al presente regolamento sotto la lettera A) firmato dal legale rappresentante, dal responsabile, o dal presidente della società;

- per i soggetti di cui all'articolo 3 punto 1 il dirigente scolastico dovrà presentare il calendario delle attività entro il 20 settembre di ogni anno;

- l'amministrazione comunale entro il 30 settembre programma l'uso degli impianti e, nel caso lo riterrà opportuno, potrà indire riunioni con i gruppi per coordinare eventuali modifiche si

rendessero necessarie;

- la concessione di cui ai soggetti privati (art. 3 punto 5) potrà avvenire:
- di volta in volta all'atto della richiesta , previa verifica della disponibilità dell'impianto.

Note

- Nella tipologia dell'attività *agonistica*, rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI. Tali attività devono avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di livello significativo
- Nella tipologia dell'attività *giovanile*, rientrano quelle attività svolte dalle società sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile
- Nella tipologia di attività *saltuaria, ricreativa del tempo libero ed amatoriale*, rientrano quelle attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ; l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ma non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere; l'esercizio di attività sportive da parte dei privati.

Articolo 5

Uso straordinario e revoca

L'amministrazione comunale e/o suo concessionario hanno la facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione per manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale e/o suo concessionario con sette giorni di preavviso e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti senza nessun preavviso.

Articolo 6

Uso dell'impianto

I richiedenti sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta.

In nessun caso il soggetto cui è stato assegnato lo spazio potrà consentire l'uso anche parziale dell'impianto a terzi pena l'immediata revoca dell'assegnazione.

Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

E' vietato l'accesso al campo della palestra con scarpe comuni o scarpe da calcio munite di tacchetti, l'utilizzo dovrà avvenire indossando scarpe idonee alla pavimentazione (scarpe da ginnastica o da tennis) e perfettamente pulite.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi.

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione e/o suo concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso del suddetto.

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'amministrazione comunale e/o suo concessionario e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.

Nella sede comunale o nella sede del suo concessionario è tenuto un apposito registro nel quale sono riportati i seguenti dati: le ore di utilizzo, la società o il singolo atleta che utilizza l'impianto, il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

L'amministrazione comunale e/o suo concessionario non rispondono di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non

rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente , cui competono le eventuali responsabilità.

Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione o reclamo direttamente al comune o suo concessionario che garantiranno la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

I richiedenti che, durante l'utilizzo degli impianti o strutture sportive comunali, rilevano eventuali inefficienze nella conduzione , custodia , gestione, etc...o danneggiamenti degli impianti, si impegnano a darne tempestiva comunicazione al responsabile del servizio del comune.

Articolo 7

Pubblico

Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione comunale e/o suo concessionario, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 8

Divieto di sub- concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'amministrazione comunale o suo concessionario.

Articolo 9

Rispetto degli impianti e delle attrezzature

I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi , dei servizi, in modo da:

- rispettare gli orari di apertura e di chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del comune ed eventualmente del suo concessionario;
- mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal comune.

I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'amministrazione comunale o suo concessionario sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Articolo 10

Installazioni particolari

Per la manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

Il richiedente, deve presentare insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'amministrazione comunale e/o suo concessionario da ogni responsabilità civile o penale.

Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio,

il richiedente deve dare comunicazione al comune o suo concessionario per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Articolo 11

Tariffe d'uso

La giunta comunale stabilisce le eventuali tariffe differenziate per l'uso dei seguenti impianti sportivi:

- 1) palestra-locale polivalente con spogliatoi annessi.
- 2) campi sportivi comunali con relativi servizi ed impianti annessi.

La giunta inoltre stabilisce le eventuali tariffe differenziate per l'uso della palestra relativamente per le manifestazioni extrasportive espressamente autorizzate.

L'importo da corrispondere da ogni utilizzatore dovrà essere pagato anticipatamente al soggetto gestore rappresentato dall'amministrazione comunale stessa o individuato tra soggetti esterni dalla giunta comunale nello stesso atto come previsto dal TITOLO II art. 14.

Articolo 12

Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal pagamento del corrispettivo d'uso i seguenti soggetti:

- scuole materne ed elementari del comune di Monasterolo di Savigliano durante il periodo scolastico nei giorni concordati con l'istituto scolastico competente;
- associazione sportiva Calcio Monasterolo '94 campionato ed allenamenti relativi.

Articolo 13

Penalità

Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:

- il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto

dall'amministrazione comunale;

- la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente o al legale rappresentante della società o al singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, i quali ne rispondono direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'articolo 38 codice civile.

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'amministrazione comunale o suo concessionario ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e i regolamenti in materia.

Ai fini di cui sopra, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

In caso d'accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori e d'ogni diritto che possa competere al gestore, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'amministrazione comunale e/o del concessionario.

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONVENZIONE

Articolo 14

Destinatari della convenzione

Il Comune, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, affida in via preferenziale la gestione delle predette strutture ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva o società aderenti;
- b) Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
- c) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi scolastici;
- d) Istituzioni scolastiche;
- e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative e ricreative.
- f) Cooperative o altre società private o privati cittadini.

Articolo 15

Criteri per l'affidamento in gestione

L'affidamento degli impianti sportivi comunali in gestione avviene sulla base dei seguenti criteri:

- garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario;
- differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani o di ulteriori parametri da fissare con apposito atto dell'amministrazione comunale;
- selezione da effettuarsi sulla base di progetti ;

- valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- garanzia compatibilità delle eventuali attività ricreative sociali di interesse pubblico con il normale uso degli impianti sportivi;
- determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione.
- Adesione al presente regolamento.

L'amministrazione comunale, una volta effettuata la procedura per l'individuazione del gestore dell'impianto sportivo, stipula con il soggetto risultato affidatario apposita convenzione contenente i criteri per l'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.

Articolo 16

Gestione

L'amministrazione comunale si riserva, di norma, nella convenzione un numero di giornate nelle quali promuovere attività sportiva, ricreativa o di simile genere, non superiori a giorni 5 annuali.

Al concessionario possono essere concesse un numero di giornate da fissare nell'avviso di gara nelle quali lo stesso può promuovere attività sportive, ricreative, manifestazioni od incontri.

Le eventuali tariffe da far pagare per tali giornate da parte dell'usufruitore dell'impianto sono stabilite dalla Giunta ed introitate dal gestore.

I concessionari sono tenuti per le manifestazioni extrasportive espressamente autorizzate ad installare a proprie cura e spese particolari attrezzature onde salvaguardare in toto la struttura della palestra ed in particolare il pavimento della stessa.

Quanto da effettuare dovrà essere concordato con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

I concessionari sono tenuti in via esclusiva a sostenere a propria cura e spese la manutenzione ordinaria quali la pulizia, l'acqua, il gas, l'energia elettrica ed il taglio erba dei campi e delle aree a verde ove esistenti come da allegata planimetria, ma nel relativo bando di gara e nella relativa convenzione di affidamento dell'impianto sportivo si possono stabilire altri criteri di ripartizione delle spese.

L'amministrazione comunale può prevedere nella convenzione una percentuale di rimborso degli oneri di gestione sostenuti presentando relativo preventivo e rendiconto e per un importo comunque non superiore al 50% delle stesse su base annua.

Il contributo, sempre col criterio del rimborso su base percentuale, può essere concesso anche per altre spese dell'impianto a carico del concessionario, con esclusione della manutenzione ordinaria.

Il Responsabile competente provvederà a formulare il piano economico d'entrata e di spesa relativo ad ogni impianto oggetto della concessione.

Il concessionario oltre ad usare l'impianto per attività sportiva e motoria può usare previa autorizzazione le attività di supporto all'esercizio dello sport (ad esempio sede sociale, bar, punti di ristoro).

Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ai soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe approvate dall'amministrazione comunale, senza alcun incremento a nessun titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal Concessionario o dal Comune sulla base di ciò che sarà indicato nella delibera della giunta.

Articolo 17

Manutenzione straordinaria

L'amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

I concessionari hanno l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria

al Comune con un preavviso di almeno 20 giorni. Il comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta comunica le proprie decisioni entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Articolo 18

Attrezzature e beni mobili

E' fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso scritto dell'amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizia ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'amministrazione comunale ai concessionari possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti.

Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi di volta in volta.

Articolo 19

Revoca e diritto all'informazione

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico, o per gravi inadempienze senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile i dati relativi alla propria società o associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Articolo 20

Manifestazioni al pubblico

Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere agli

organi competenti.

I concessionari rispondono nei confronti dell'amministrazione comunale per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

Articolo 21

Pubblicità

Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione se non autorizzate preventivamente dall'amministrazione comunale che si riserva di individuare aree specifiche per la loro installazione.

Sono a carico della società, che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento.

Articolo 22

Norme transitorie e finali

Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Deve altresì espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'amministrazione comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con compagnia e/o istituti d'assicurazione al fine di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Il massimale minimo della polizza assicurativa viene stabilito nel bando di gara per l'affidamento.

Tutte le disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento s'intendono pertanto abrogate.

Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore.